

nare una pena maggiore per questa particolare contravvenzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Io non sono contrario all'articolo come è formulato, solamente faccio osservare che, se i fatti ivi previsti fossero denunciati all'autorità giudiziaria, essi sarebbero colpiti dal vigente Codice penale.

Non vorrei che, introducendo questa disposizione nella legge del bollo, riuscisse all'intento opposto a quello che si desidera; perciò propongo che l'articolo termini con queste parole: " senza pregiudizio delle maggiori pene a termine della legge. "

Presidente. Questo mi pare che proponga anche l'onorevole Spirito.

Spirito. No, onorevole presidente; la proposta dell'onorevole Cuccia provvede ad un altro caso; alla possibilità, cioè, che la contravvenzione possa contenere anche una falsità.

Ma una volta che il fatto può essere deferito all'autorità giudiziaria, questa può trovarsi molto imbrogliata a definire sotto quale disposizione di legge esso possa essere classificato e punito. Ecco perchè io trovo opportuna la disposizione che è compresa in questo articolo, ed insisto perchè, i fatti essendo di diversa gravità, siano anche le pene di diversa gravità.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Righi, relatore. È perfettamente vero. I due concetti dell'onorevole Spirito e dell'onorevole Cuccia, sono interamente diversi. Il primo concerne l'intensità della sanzione penale; ed in rapporto a questa vi possono essere tante opinioni per quanti siamo qui. La Commissione ha creduto, d'accordo col ministro, che questa sia una contropinta bastevole; e quindi prego l'onorevole mio amico Spirito di non volere insistere nel suo emendamento.

Spirito. Non insisto.

Righi, relatore. Invece il concetto dell'onorevole Cuccia tende a far sì che colui il quale può esser passibile di una penalità maggiore, non venga ed esser coperto dalla dizione di questo articolo. E noi questo l'accettiamo di buon cuore, perchè tale è precisamente la volontà del Governo e della Commissione.

Presidente. Allora rileggo l'articolo con l'aggiunta dell'onorevole Cuccia accettata dal Governo e dalla Commissione:

" Sarà punito col carcere estensibile ad un

anno chi dolosamente farà uso o smercio di carta bollata, di marche da bollo e di marche per concessioni governative, passaporti e legalizzazione di firme, non che di quelle rappresentative di diritti catastali e di verificaione di pesi e misure, che siano state precedentemente usate, senza pregiudizio delle maggiori pene a termini del Codice penale. "

(È approvato).

" Art. 18. La tassa proporzionale di registro sugli atti di vendita di bestiame e di prodotti agrari, compreso il taglio dei boschi, è ridotta a centesimi cinquanta per ogni cento lire.

(È approvato).

" Art. 19. Le Società cooperative costituite a tenore dell'articolo 221 e correlativi del Codice di commercio, pagheranno la tassa di circolazione sul trapasso effettivo e reale delle loro azioni. "

Righi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Righi, relatore. D'accordo col Ministero, la Commissione avrebbe introdotto la seguente aggiunta a questo articolo:

Là dove dice:

" Le Società cooperative costituite a tenore dell'articolo 221 e correlativi del Codice di commercio " si dovrebbe aggiungere: " il cui capitale non ecceda le lire 50,000 a termini dell'articolo 68 della legge 15 settembre 1874, n. 2077. "

Ferraris Maggiorino. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ferraris Maggiorino. Mi pare che quest'articolo sia in contraddizione con l'aggiunta che abbiamo testè fatta ad un articolo precedente nel quale abbiamo dichiarato che nulla è innovato alle disposizioni della legge relativa alle Società cooperative.

Ora l'articolo 68 della legge sul bollo esonera le Società cooperative dalle tasse di circolazione e di trapasso, mentre con questo articolo noi imponemmo loro cotesta tassa.

Per conseguenza, questa disposizione sarebbe in perfetta contraddizione con l'altra.

Ciò non fa torto alla Commissione...

Righi, relatore. Domando di parlare per uno schiarimento.

Ferraris Maggiorino... perchè, quando proponeva questa disposizione, non conosceva ancora l'aggiunta all'articolo 14 che si è fatta durante la